

Le vicende monetarie connesse all'annessione dello Stato Pontificio al Regno d'Italia

Quando il 20 settembre 1870 le truppe italiane, sfondando a Porta Pia, diedero inizio all'occupazione di Roma, lo Stato Pontificio era già in pieno disfacimento, giacché il suo territorio era ormai ridotto alla sola città di Roma ed al suo Circondario (definito "Comarca") oltre alle quattro "province" di Civitavecchia, Frosinone, Velletri e Viterbo.

Al successivo Plebiscito del 2 ottobre 1870 per l'annessione di Roma e delle province romane al Regno d'Italia, il numero dei partecipanti al voto fu di soli 135.681 elettori (i voti favorevoli all'annessione furono ben 135.188).

Piccoli numeri rispetto ad una popolazione che, al censimento del 1854, raggiungeva i 2.800.000 abitanti, distribuiti in un ampio territorio che, oltre a Roma ed al Lazio, si estendeva alle Romagne, alle Marche, all'Umbria, ricomprendendo anche la città di Benevento.

All'indomani dell'annessione, fra tutti gli imponenti problemi di integrazione e di coordinamento che ponevano gli ordinamenti delle due realtà statuali e che il Governo di Vittorio Emanuele II Re d'Italia doveva risolvere con la massima urgenza, quello relativo alla circolazione della moneta metallica nei territori del ex Stato Pontificio rappresentava un tema prioritario.

Va tuttavia ricordato che, all'atto dell'annessione, nelle "province romane aveva già vigore, ormai da alcuni anni, un ordinamento monetario pressochè equiparato a quello italiano, o meglio, a quello ideale della Lega monetaria latina". (1)

Ciò era avvenuto in forza dell'Editto della Segreteria di Stato pontificia del 23 febbraio 1865, che aveva stabilito la riduzione del titolo a 835 millesimi per gli "spezzati" dello scudo pontificio, uniformandoli quanto al titolo alle omologhe monete del Regno.

Subito dopo aver emanato il Regio decreto nr. 5963 del 9 ottobre 1870, con il quale si sanciva il risultato del Plebiscito e si stabiliva che "Roma e le province romane fanno parte integrante del Regno d'Italia", il Governo del Regno pensò immediatamente di mettere mano alla materia monetaria attraverso il **Regio decreto nr. 5920**, emanato il 13 ottobre dello stesso anno.

L'art. 14 di questo provvedimento stabiliva che dovevano essere pubblicati in Roma e nelle province romane, "per avervi effetto dal 1° gennaio 1871", alcune importanti disposizioni in materia monetaria e precisamente:

- il R.D. 12 dicembre 1861 n. 870 sulle "ritenenze da farsi dalle zecche dello Stato per la fabbricazione delle monete e per l'affinazione e partizione dei metalli";
- la legge 24 agosto 1862, nr. 788 per l'unificazione del sistema monetario;
- la legge del 21 luglio 1866 nr. 308, che approva la Convenzione monetaria del 23 dicembre 1865".

Nell'ottica di un graduale processo di integrazione monetaria, il già citato art. 14 disponeva all'ultimo comma che: "Per altro fino a nuove disposizioni continuerà ad avere vigore l'editto pontificio del 18 giugno 1866 nr. 10, nella sola parte riguardante il corso legale delle valute d'oro, d'argento e di bronzo di conio pontificio in esso editto indicate".

Si operava pertanto la scelta di mantenere in corso nelle province romane, congiuntamente alle monete del Regno d'Italia di cui si stabiliva l'introduzione con la pubblicazione della legge monetaria fondamentale (Legge nr. 788/1862), quelle monete d'oro, d'argento e di bronzo il cui corso legale era stato imposto in forza dell'Editto pontificio del 18 giugno del 1866.

Al riguardo, con questo Editto, emanato dal Cardinale Antonelli, Segretario di Stato di Pio IX, era stata introdotta nel sistema monetario pontificio una nuova unità monetaria – la **Lira pontificia** –, analoga alla Lira italiana per titolo, peso e metallo, ma che presentava, in ossequio alla tradizione pontificia, alcuni nominali non conformi alla legislazione monetaria del Regno di cui alla Legge 24 agosto 1862 nr. 788 (come modificata, dopo il 1865, dagli accordi di Parigi dell'Unione Monetaria latina, cui il Regno d'Italia era membro).

Invero, fra i tipi monetali caratterizzanti la riforma del 1866 di Pio IX, vi erano nominali d'argento da **2 Lire e mezzo** e da **5 soldi** (pari a **centesimi 25**) nonché il nominale di bronzo da **mezzo soldo** (pari a **centesimi 2 e mezzo**), non contemplati come tipologia dalla vigente legislazione monetaria italiana. Ben presto però, le monete di bronzo emesse in forza del predetto Editto del 18 giugno 1866 vennero

poste fuori corso nella provincia di Roma dal Regio decreto 25 novembre 1870 nr. 6022, con decorrenza dal 20 dicembre 1870.

Il R. decreto nr. 5920 del 1870 stabiliva altresì la cessazione del corso legale della moneta pontificia in bronzo da **4 soldi** (pari a centesimi 20) che era stata istituita con l'Editto pontificio del 24 settembre 1866 nr. 16, anch'essa **non conforme** al sistema monetario del Regno d'Italia.

I possessori di tali specie monetali avrebbero potuto cambiarle con altra moneta in bronzo di conio nazionale ed in biglietti di banca durante tutto il mese di dicembre 1870.

Tale termine venne prorogato al 31 gennaio 1871 dal Regio decreto 24 dicembre 1870 nr. 6139.

Occorrerà attendere l'emanazione **del Regio decreto 18 febbraio 1872, nr. 686**, per ritrovare un provvedimento monetario articolato, che disponga, nel dettaglio, la cessazione del corso legale delle specie monetali d'argento di conio pontificio, aventi valore inferiore a 5 lire italiane, ancora in corso nelle *“provincie romane”*.

L'articolo 1 di questo provvedimento si articola in 5 lettere (dalla A alla E), per considerare altrettante tipologie monetali in argento, ancora in corso nell'ex Stato pontificio.

- **La lettera A)** fa riferimento agli *“spezzati di scudo di qualunque conio anteriore al 1835, al titolo legale di millesimi 916”*.

Si tratta, come si vede, di una previsione estremamente ampia, che ricomprende tutti gli spezzati di scudo di qualunque conio pontificio, emessi alla bontà di 916 millesimi prima della riforma monetaria varata nel 1835 da Gregorio XVI.

La previsione non ricomprende, tuttavia, gli scudi (che pertanto mantengono il corso legale), ma solo gli *“spezzati”* di scudo.

- **La lettera B)** si occupa degli *“spezzati di scudo conati dal 1835 in poi in virtù del Chirografo Sovrano 10 gennaio 1835, al titolo legale di millesimi 900”*.

Con questa norma si pongono fuori corso le monete d'argento emesse al titolo di 900 millesimi, coniate a seguito del Chirografo Gregoriano e cioè le monete da 50 Baiocchi (o mezzo scudo) e quelle da 30, da 20, da 10 e da 5 Baiocchi coniate a partire dal 1835 a nome di Gregorio XVI, nonché quelle coniate durante il Pontificato di Pio IX con identica denominazione e fino all'anno 1857.

Non viene invece disposta ancora la cessazione dal corso legale dello scudo *“riformato”* e coniato alla bontà di 900 millesimi, emesso a nome di entrambi i Pontefici sopra citati.

- **La lettera C)** disciplina la sorte degli *“spezzati di scudo conati dal 1858 in poi a seguito dell'Editto della Segreteria di Stato in Roma 14 aprile 1858, al titolo legale di millesimi 800”*.

Con il richiamato Editto, a partire dall'emissioni millesimate 1858, si era disposto l'abbassamento del titolo dell'argento da 900 a 800 millesimi nelle monete da 20, da 10 e da 5 Baiocchi *“per evitare la speculazione che già veniva esercitata su larga scala a causa dell'aumento del prezzo dell'argento”*.(2)

- **La lettera D)** si riferisce invece agli *“spezzati di scudo conati dal 1865 in poi a senso dell'Editto della Segreteria anzidetta 23 febbraio 1865, al titolo legale di 835 millesimi”*

Con questo Editto, come abbiamo già visto, si era uniformato il titolo degli spezzati dello scudo pontificio a quello degli spezzati del Regno d'Italia, portando perciò il titolo delle monete divisionarie da 20, 10 e 5 Baiocchi da 800 a 835 millesimi.

“Fu questo l'ultimo tentativo fatto per adeguare alle nuove esigenze degli scambi – senza rinnegarlo del tutto -il sistema monetario pontificio, almeno per quanto si riferiva alle monete spicciole di uso corrente.” (3)

- **la lettera E)**, infine, pose fuori corso gli *“spezzati del pezzo da lire cinque pontificie, vale a dire dei pezzi da L. 2.50 – L. 2 – L. 1 – Centesimi 50 – Cent. 25, conati dal 1866 al 1870 in forza dell'Editto pontificio 18 giugno 1866, al titolo legale di millesimi 835”*.

Ai sensi dell'art. 2 del citato r. decreto, tutte le monete richiamate nelle precedenti lettere venivano poste fuori corso con decorrenza 15 marzo 1872.

Nel periodo compreso fra il 15 marzo ed il 30 aprile 1872, l'art. 3 prevedeva inoltre che esse potevano essere *“presentate al cambio contro valute divisionarie di argento ammesse dalla Legge 21. luglio 1866, nr. 3087, in Roma presso la Tesoreria provinciale e presso le sedi ivi esistenti della Banca Nazionale del Regno d'Italia e della Banca Romana, nei Circondari della Provincia di Roma presso*

le Casse camerali”.

Tuttavia anche tale termine, così come avvenne per il cambio della moneta erosa, venne prorogato dal R. Decreto 24 maggio 1872 nr. 831, per la sola provincia di Roma, a tutto il 15 giugno 1872.

Dall'esposizione sopra riportata emerge che le sole monete d'argento di conio pontificio a mantenere il corso legale dopo il 15 giugno 1872 erano:

- Gli scudi pontifici aventi titolo di 916 millesimi, conati ante 1835;
- Gli scudi pontifici aventi titolo di 900 millesimi, conati a seguito del Chirografo Sovrano del 10 gennaio 1835;
- Lo scudo da 5 Lire pontificie da 900 millesimi battuto a nome di Pio IX e coniato in virtù dell'Editto Sovrano del 18 giugno 1866 nr. 10.

Risultavano altresì ancora in corso **le monete pontificie in d'oro, decimali e non**, in relazione alle quali nessun provvedimento aveva ancora disposto alcunchè.

Alla nostra analisi non rimane quindi che accertare quando venne a cessare il corso legale delle monete pontificie “superstiti” dopo il 15 marzo 1872 e se lo *status* di queste monete fosse tale solo nei territori delle ex “*provincie romane*” ovvero in tutto il Regno d'Italia.

La risposta precisa ad entrambe queste domande la fornisce il **Regio decreto 1° ottobre 1885 nr. 3370** che, all'art. 1, dispone quanto segue:

- “*a partire dal 16 ottobre 1885 cesseranno d'avere corso legale nel Regno le monete d'oro e d'argento di conio borbonico a sistema non decimale e le monete d'oro e d'argento non decimali e decimali di conio pontificio, descritte nella tabella allegato A*”.

L'art. 2 del citato decreto stabilisce inoltre che “*dal 16 ottobre a tutto dicembre 1885 le monete anzidette saranno cambiate in valuta avente corso legale presso gli infraindicati Uffici (...); quelle di conio pontificio dalla Tesoreria centrale e dalla Tesoreria provinciale di Roma.*”

Il successivo articolo 3 dispone infine che “*saranno escluse anche dal cambio, di cui al precedente art. 2, quelle di dette valute che fossero sfigurate e lisce d'ambo le parti di modo che non ne sieno più riconoscibili le impronte, oppure fossero tosate, bucate o calanti, per causa diversa dal consumo naturale, oltre la tolleranza legale*”.

L'allegata “*tabella A*”, che riporta anche la tariffa per il cambio della moneta cessanda, conferma la ricostruzione finora delineata, esponendo dapprima le monete in oro di conio pontificio che esauriscono, con lo spirare del **15 ottobre 1885**, il corso legale, e segnatamente:

- lo Zecchino ed il mezzo zecchino;
- la Doppia e la mezza Doppia;
- il pezzo da Scudi 10, 5, 2.50 e da uno Scudo;
- il pezzo dal 100, 50, 20, 10 e 5 Lire pontificie;

ed indicando poi, per quanto attiene alla monetazione in argento, le ultime due tipologie non ancora poste fuori corso dai precedenti provvedimenti e cioè:

- lo Scudo pontificio non decimale;
- lo Scudo decimale.

Con il R. decreto nr. 3370/1885 cessa dunque per sempre e definitivamente il corso legale della monetazione dell'ex Stato Pontificio.

La dizione letterale del decreto (“*cesseranno di avere corso legale nel Regno...(....) le monete d'oro e d'argento di conio pontificio...*”) attesta come a quelle specie monetali, che il Regno d'Italia poneva finalmente fuori corso dopo 3 lustri dall'annessione dello Stato Pontificio, fosse stato riconosciuto il corso legale non solo limitatamente ai territori delle “*ex provincie romane*”, bensì a tutto il Regno. Ciò non contrasta affatto con l'ordinamento monetario introdotto dalla più volte citata Legge monetaria fondamentale del Regno d'Italia (legge nr. 788/1862), giacchè l'art. 12 di detta legge espressamente stabiliva che: “*il Governo provvederà con Decreto Reale al ritiro e cambio di tutte le monete d'oro, d'argento, di bilione e di rame di conio italiano a sistema diverso da quello stabilito nella presente legge, e farà cessare il corso legale di tutte le monete estere egualmente a sistema diverso dal nazionale che trovansi attualmente in circolazione nelle varie Provincie del Regno.*”

Questo epilogo sembra destinato a smentire le voci secondo le quali la monetazione pontificia sarebbe stata messa da subito al bando dalle Autorità del Regno d'Italia per una sorta di “*damnatio memoriae*”,

che peraltro non emerge affatto dalla disamina illustrata, avuto riguardo al lungo tempo trascorso (15 anni) prima che una parte significativa di essa venisse definitivamente posta fuori corso.

Michele Cappellari

(1) De Mattia R. “L’Unificazione monetaria italiana”, 1959, pag. 100.

(2) D’Incerti V. “Le monete papali del XIX secolo”, 1962, pag. 42.

(3) D’Incerti V. - Opera cit., pag. 43.

Bibliografia consultata:

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia.

Raccolte di Editti della Segreteria di Stato di Pio IX.

BALBI DE CARO S. e LONDEI L. - Moneta Pontificia – Da Innocenzo XI a Gregorio XVI – 1984
Edizioni Quasar

BALBI DE CARO – Lo Stato Pontificio e la riforma monetaria del 1866, in BdN Supp. al nr. 4
“*Studi per Laura Breglia*” Parte II, pp. 261 - 275

BERMAN A. G. - Papal coins – First Edition 1991 – Attic Books Ltd.

CARBONERI G. - La circolazione monetaria nei diversi Stati – Vol. I – Roma 1915

D’INCERTI V. - Le Monete papali del XIX secolo – Milano 1962 S.N.I.

DE MATTIA R. - L’Unificazione Monetaria Italiana – 1959 Torino

GIGANTE 2011 – Catalogo nazionale delle monete italiane dal '700 all'Euro – 19ma Edizione

LUPPINO D. - Stato e Collezionismo, Indagine sulla Numismatica – Ed. Montenegro 2009.

MONTENEGRO 2012 – 27ma Edizione.

MUNTONI F. - Le Monete dei Papi e degli Stati Pontifici – Vol. IV – Urania Editrice

PINCHERA S. - Monete e Zecche nello Stato Pontificio dalla Restaurazione al 1870 – In “Archivio economico dell’unificazione italiana” – Vol. V Fascicolo 5 – Roma 1958.